

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Relazione per l'audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) del 3 luglio 2024

Onorevoli Deputati,
riguardo al decreto-legge in esame, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in quanto maggior organismo di ricerca italiano, vuole fare alcune osservazioni su aspetti tecnico-scientifici, senza avere la competenza per esprimersi sulle varie questioni legali, organizzative, finanziarie e procedurali presenti nel testo. Queste osservazioni concernono, in particolare, gli articoli: 6, 9, 10 e 11.

Partiamo dall'**Articolo 10**, che riguarda il Programma nazionale di esplorazione. Al di là di esprimere soddisfazione per la ripresa di attività di ricerca abbandonate negli anni Novanta e piena fiducia nelle capacità di ISPRA, si deve sottolineare l'evidente sbilanciamento fra obiettivi previsti e tempistica e risorse messe a disposizione per conseguirli. Il testo prevede di colmare un gap di 30 anni, concentrando le attività in un anno e mezzo, a fronte di un budget di 3,5 milioni di euro, da spendere per lo più nel 2025. Parliamo di eseguire mappature, campagne geochimiche e geofisiche, e relative elaborazioni, per tutte le materie prime critiche nel territorio italiano. Si tratta di aggiornare un quadro della ricerca mineraria di base, che fu finanziato dall'allora Ministero dell'Industria, e richieste 68 incarichi, conferiti dal 1979 al 1998, a società italiane altamente specializzate ed attrezzate per l'esecuzione di tali attività di ricerca mineraria. L'articolo in questione affida questo incarico al Servizio Geologico d'Italia-ISPRA, che purtroppo non ha la struttura operativa di cui disponevano le società minerarie negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, e soprattutto non in tempi così brevi. È vero che ISPRA potrà avvalersi di competenze esterne, ma oggi, in Italia, non ci sono più aziende di ricerca mineraria né dipartimenti universitari con la capacità operativa richiesta: questa catena del valore va ricostruita, partendo dalle persone, e ciò richiede tempo e risorse. A meno che non ci si limiti "alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore" e pubblicare "una prima mappa accessibile al pubblico", compiti che ISPRA deve assolvere già entro il 25 luglio 2024, obiettivo assai ambizioso da svolgere in meno di un mese.

Dunque, riteniamo irrealistico pensare di colmare un tale gap di conoscenze in un anno di lavoro (supponendo, implicitamente, che a fine 2025 si esauriscano tutte le esigenze di esplorazione per materie prime critiche). Crediamo sia molto più importante dare continuità a questa azione strategica, creando una struttura stabile, con un ruolo operativo e di coordinamento, al fine di coinvolgere tutte le competenze esistenti nel Paese e fare crescere la catena del valore delle materie prime strategiche, che non si esaurisce alla fase di estrazione, ma può assicurare la crescita di realtà industriali italiane.

Veniamo all'**Articolo 11**, che disciplina il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Il testo prevede che il MIMIT debba provvedere "*al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione*

di prove di stress" come imposto dal Regolamento europeo sulle materie prime critiche. Questo compito si baserà su un Registro delle sole *"imprese che operano in settori strategici sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche"* in settori chiave per la difesa e la doppia transizione ecologica-digitale. Non è previsto, invece, di conoscere dettagliatamente i flussi di materie prime strategiche nel Paese, per tutte le diverse applicazioni. L'articolo in questione sembra dunque assumere che le materie prime strategiche siano usate soltanto dai settori strategici definiti nel decreto-legge. Questo è sostanzialmente vero per alcune materie prime critiche (Ga, Ge, Nd, Tb, Dy, Gd, Sm; Mg, Si e Ti metallici; Ni, Mn e grafite grado batteria). Lo stesso non si può affermare per Pr, Co, B, Bi, Ce, Al, W e metalli del gruppo del platino. Per queste ultime materie prime, non è significativo uno stress test senza tenere conto di quale sia il fabbisogno complessivo dell'Italia, né dati globali su riciclo e sostituzione in situazioni emergenziali. In altre parole, bisogna prima conoscere la catena del valore complessiva per ogni materia prima strategica e poi condurre elaborazioni specifiche per settore strategico.

Per superare questa limitazione, il comma 3 potrebbe essere riformulato in modo che il testo, attualmente ristretto alle *"imprese che operano in settori strategici (...) e che utilizzano materie prime strategiche"* sia sostituito da *"imprese che operano in settori strategici e/o che utilizzano materie prime strategiche o critiche"*. Inoltre, al comma 3 andrebbero contemplati nel testo anche "veicoli elettrici" tra "aeromobili" e "motori di trazione".

Riguardo all'**Articolo 6**, il costituendo Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche sarà costituito esclusivamente da rappresentanti di Ministeri, Conferenza Unificata e Fondo nazionale del made in Italy, con un rappresentante di ISPRA (che si potrebbe dire l'unico francamente tecnico). Ciò è coerente col compito di *"monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche"* attribuito nel testo. Tale Comitato è chiamato anche a predisporre un Piano Nazionale delle Materie Prime Critiche, quindi a un compito molto più impegnativo del monitoraggio, per il quale occorrono molteplici competenze tecnico-scientifiche. In effetti, il Comitato dovrà svolgere anche le funzioni del tavolo tecnico materie prime critiche, di cui al decreto MIMIT-MASE del 15 settembre 2022, che riuniva persone con anni di esperienza in aziende, associazioni imprenditoriali, università, enti di ricerca, eccetera. Questo tavolo tecnico interministeriale verrà soppresso e dunque verrà meno la possibilità di avvalersi di pareri da parte di esperti a supporto dei membri del Comitato. La designazione dei vari rappresentanti va dunque coordinata accuratamente, al fine di garantire la presenza nel Comitato di tutte le competenze necessarie, senza escludere l'opportunità di ricorrere ad esperti delle varie tematiche in gioco.

Infine, due osservazioni per quel che concerne le Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, dettate dall'**Articolo 9**. La prima è che nel testo non si parla espressamente di materie prime critiche e strategiche, se non un cenno all'inizio a quelle critiche, ma si rimane sul generico. Per coerenza e per il fatto che l'articolo incide sulla normativa preesistente, il riferimento al tipo di materie prime di interesse andrebbe ribadito. Ad esempio, dove si introduce l'Art. 5-bis, al testo "Piano di recupero di **materie prime** dai rifiuti di estrazione storici" si potrebbe specificare materie prime **critiche e strategiche**. Analogamente, al seguente punto 1, che prevede l'elaborazione, da parte dell'aspirante

concessionario, di uno specifico Piano di recupero, questo dovrebbe esplicitare “di materie prime **critiche e strategiche** dai rifiuti di estrazione storici”.

La seconda osservazione è che bisogna porre più l’accento sulla sostenibilità ambientale (cioè la minimizzazione degli impatti) dei processi di recupero, anche nell’ottica di favorire una maggiore accettazione da parte delle popolazioni coinvolte. La vera sfida sarà attuare queste disposizioni, facendo convivere la tutela ambientale con la necessità di procedure autorizzative snelle e monitoraggi efficaci. Nonostante i richiami a leggi datate, è ovvio che le nuove procedure dovranno essere allineate alle attuali esigenze ambientali e tecnologiche.

Termina qui la relazione del CNR e restiamo a disposizione per eventuali domande.